

decreto del Ministero della Sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.

58. 135. *(Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 54. 121).* Galletti, Procacci, Giacco, Gatto.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

22. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347 e dall'articolo 5, comma 2 della legge 14 ottobre 1999 n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

23. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995 è così sostituito:

«Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentarsi al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2 lettera A punti 1), 2) e 3) al decreto del Ministero della sanità del 22 dicembre 1997. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro della Comunità europea in cui sia già stata concessa la registrazione e/o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente attesterà che presso la stessa è disponibile il dossier di registra-

zione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale.

24. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 1995 e successive modifiche devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato così come all'allegato 2 lettera A punti 1), 2), 3) del decreto del Ministero della Sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico.

* **58. 128.** *(Testo così modificato nel corso della seduta (ex 54. 6).* Giannotti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

ART. 58-bis.

1. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato 1 può essere modificata solo con decreto del Ministro della sanità.

2. I medici, i chirurghi ed i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato 1 attraverso autorizzazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge, e a detenere la quantità necessaria delle sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per uso professionale urgente. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare sono autorizzati a trasportare sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, corredata di dichiarazione

medica, per l'effettuazione di terapie domiciliari.

58. 01. (ex 54. 0. 1). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

(A.C. 7328-bis — sezione 3)

**ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 59.

(Budget complessivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto).

1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del proprio territorio, un distretto, al quale assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, il *budget* di cui al presente articolo.

2. La regione assegna al distretto un *budget* virtuale, calcolato sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta.

3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.

4. La sperimentazione è costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto, e da un rappresentante di ciascuna delle due categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e trasmette, entro trenta giorni dalla

verifica, ai Ministeri della sanità, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla regione e all'azienda unità sanitaria locale (USL) competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e il *budget* complessivo annuo.

5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta rispetto al *budget* complessivo individuato anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori al *budget* complessivo, la regione e l'azienda USL competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget*, che siano già in corso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

(Budget complessivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

59. 1. (ex 55. 6). Maura Cossutta, Saia.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6

59. 2. (*ex* 55. 24). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

59. 3. (*ex* 55. 3). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

59. 4. (*ex* 55. 40). Conti, Gramazio, Porcu, Alboni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 59. (*Budget complessivo dei medici di medicina generale, dei medici pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali interni*) — 1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di *budget* di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

2. Sono fatte salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget* già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente.

3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività

svolta ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

59. 5. (*ex* 55. 23). Cuccu, Massidda, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 1.

* **59. 9.** (*ex* 55. 20). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* **59. 10.** (*ex* 55. 36). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:

1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di *budget* di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

2. Sono fatte salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget* già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente.

3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

** **59. 7.** (*ex* * 55. 22). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:

1. Ciascuna regione individua, nell'ambito degli accordi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica nn. 270, 272 e 271 del 28 luglio 2000, progetti sperimentali di *budget* di distretto comprensivo della spesa per prestazioni farmaceutiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, prescritte dal personale medico di cui sopra, secondo quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali.

2. Sono fatte salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di *budget* già in corso, e quelle che coinvolgono anche il personale medico dipendente.

3. Le regioni trasmettono i progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed una relazione sulla verifica dell'attività svolta ai Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**** 59. 8.** (ex * 55. 13). Teresio Delfino, Cutrufo, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2001 con le seguenti: entro il 30 novembre 2001.

59. 11. (ex 55. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2001 con le seguenti: entro il 30 ottobre 2001.

59. 12. (ex 55. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2001 con le seguenti: entro il 30 agosto 2001.

59. 13. (ex 55. 27). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: un distretto, al quale con le seguenti: uno o più distretti, ai quali.

59. 14. (ex 55. 1). Giannotti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

*** 59. 15.** (ex 55. 19). Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

*** 59. 16.** (ex 55. 35). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, dopo le parole: che si presumono aggiungere le seguenti: , anche sulla scorta delle linee guida di prescrizione terapeutica elaborate dalla commissione unica del farmaco e dei protocolli di prescrizione diagnostica forniti dal Ministero della sanità,

59. 38 (ex 55. 12). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo sostituire le parole: due categorie con la seguente: cinque categorie;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dai pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: e dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità assistenziale.

sostituire la rubrica con la seguente:

(Budget complessivo dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera

scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto).

59. 6. (ex 55. 7). Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: due categorie con le seguenti: cinque categorie.

59. 18. (ex 55. 2). Giannotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la determinazione, ai fini della sperimentazione di cui al comma precedente, delle spese legate alla prescrizione di prestazioni termali ci si avvale, in via sostitutiva, delle valutazioni effettuate in base agli accordi stipulati tra le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle aziende termali e le regioni e province autonome per l'erogazione delle prestazioni termali, stipulati ai sensi dell'articolo 4 della legge di riordino del sistema termale.

59. 19. (ex 55. 21). Caccavari, Debiasio Calimani.

Sopprimere il comma 3.

* **59. 20.** (ex * 55. 18). Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **59. 21.** (ex * 55. 34). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

** **59. 22.** (ex * 55. 17). Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

** **59. 23.** (ex * 55. 33). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

** **59. 24.** (ex * 55. 38). Conti, Gramazio, Alboni, Porcu.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale con le seguenti: eletto dagli stessi tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta operanti nel distretto.

59. 25. (ex 55. 28). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 5.

* **59. 26.** (ex * 55. 16). Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

* **59. 27.** (ex * 55. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 5.

* **59. 28.** (ex * 55. 41). Conti, Gramazio, Alboni.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: anche tramite le organizzazioni sindacali fino alla fine del comma.

59. 29. (ex 55. 30). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: anche tramite le organizzazioni sindacali.

59. 30. (ex 55. 29). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

***59. 31.** (ex * 55. 42). Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

***59. 37.** (ex 55. 11). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

59. 32. (ex 55. 8). Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: all'erogazione di servizi fino alla fine del periodo con le seguenti: al miglioramento dei servizi per l'utenza.

59. 33. (ex 55. 4). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

59. 34. (ex 55. 39). Conti, Gramazio, Alboni, Delmastro Delle Vedove.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: ed attivano fino alla fine del periodo, con le seguenti: , provvedono al ripiano e lo comunicano al Ministero della sanità e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

59. 35. (ex 55. 5). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

Sopprimere il comma 6.

*** 59. 36.** (ex *55. 15). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

*** 59. 17.** (ex * 55. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

(A.C. 7328-bis – sezione 4)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) il contribuente disponga di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

f) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dal comma 1 sono assistiti negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del loro domicilio fiscale, che predispone la dichiarazione e liquidazione delle imposte in base alla documentazione ed ai dati comunicati dal contribuente.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati nel comma 2, lettera c); in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Ai soggetti ammessi al regime agevolato è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'appa-

recchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera e). Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle dichiarazioni, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applica-

no le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 — *(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici).* — 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di

imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;

c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpaf.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvivenza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.

8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.

11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività 40 per cento.

10. 2. (ex 8. 22). Mazzocchi, Armani, Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora Bonazza Buora, Vitali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. — (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro

autonomo e per i mestieri artistici). — 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;

c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali

ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.

8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.

11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente

sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

10. 3. (ex 8. 56). Martinelli, Chiappori, Donner, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici). — 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;

c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecento quaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle

scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.

8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unifi-

cata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3-bis spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.

11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

10. 32. (ex 8. 73.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi,

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 5. (ex 8. 25.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sul reddito delle persone fisiche aggiungere le parole: e dell' IRAP.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 6. (ex 8. 26.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 1 aggiungere la seguente: non.

10. 7. (ex 8. 11.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

10. 9. (ex 8. 58.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: anche in forma associata o familiare.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

10. 8. (ex 8. 54.) Giancarlo Giorgetti, Faustini, Galli, Molgora.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

10. 11. (ex 8. 59.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: dipendente o.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

10. 12. (ex 8. 55.) Giancarlo Giorgetti, Faustini, Galli, Frosio Roncalli, Molgora.

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « lavoro dipendente o autonomo », inserire le seguenti: « escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio delle entrate compe-

tente in ragione del domicilio fiscale, su richiesta dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dal comma 1, presta l'assistenza necessaria per adempiere agli adempimenti tributari, predisponendo la dichiarazione e liquidando le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente, »;

c) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: regime agevolato inserire le seguenti: , che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 3;

d) al comma 9, aggiungere alla fine le seguenti parole: , con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3.

10. 71 (Nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

10. 13. (ex 8. 50.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sia realizzato un ammontare di reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di redditi di imprese, ai sensi dell'articolo 79 del citato testo unico, non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Conseguentemente alla lettera d), sostituire le parole: dei relativi ricavi, con le seguenti: dei relativi redditi.

Conseguentemente all'articolo 80, Tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 120.000;

2002: — 400.000;

2003: — 600.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 14. (ex 8. 32.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo o di ricavi non superiore a lire 120 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 15. (ex 8. 34.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni con: 30 milioni e sopprimere le parole: per le imprese fino alla fine.

10. 16. (ex 8. 15.) Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti : lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni con: 30 milioni.

10. 17. (ex 8. 16.) Malavenda.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti : lavoro autonomo non superiore a lire 20 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 20 milioni.

10. 18. (ex 8. 17.) Malavenda.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 120 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 19. (ex 8. 27.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 120 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

10. 20. (ex 8. 65.) Molgora.

Al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 100 milioni e le parole 120 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 21. (ex 8. 28.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, alla lettera c), premettere le seguenti parole: salvo quanto disposto alla lettera c-bis).

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per le attività aventi sede esclusivamente nelle isole minori o nei comuni

montani, sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 100 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 100 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a lire 200 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 22. (ex 8. 35.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:

sopprimere il comma 3;

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 2, lettera e);

sopprimere il comma 6.

10. 72. (ex 8. 6.) Manzini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **10. 24.** (ex 8. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **10. 25.** (ex 8. 46.) Collavini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **10. 70.** (ex 8. 76.) Dedoni, Benvenuto.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

* **10. 74.** (ex 8. 61.) Frosio Roncalli.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.

10. 26. (ex 8. 51.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: disponga di con le seguenti: abbia accesso ad.

10. 27. (ex 8. 30.) Pace, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 2, lettera e) sono soppresse le parole da: corredata fino alla fine della lettera.

10. 28. (ex 8. 33.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

10. 29. (ex 8. 31.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: nonché quelli stabiliti per legge inerenti le relazioni sindacali.

10. 30. (ex 8. 14.) Malavenda.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis): A parità di richiesta per avvalersi di regime fiscale agevolato, hanno la precedenza le persone con handicap o le imprese con una o più persone portatrici di handicap o familiari, di 1° e 2° grado, che abbiano il compito di assistere questa tipologia di soggetti con invalidità superiore al 70 per cento.

10. 31. (ex 8. 66.) Guidi.

Dopo il comma 2, sono aggiunte le seguenti:

2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole « non aventi scopi mutualistici e » aggiungere « le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati

dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, entrambe ».

2-ter. All'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 185 del 2000 sono aggiunte le seguenti parole: « diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

10. 69. (ex 8. 74.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 33.** (ex 8. 62.) Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 36.** (ex 8. 47.) Collavini.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 37.** (ex 8. 38.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 38.** (ex 8. 37.) Contento, Antonio Pepe.

Al comma 3, dopo le parole: domicilio fiscale aggiungere le seguenti: o da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.

10. 40. (ex. 8. 7.) Berruti, Conti, Leone, Aracu.

Al comma 3, dopo le parole: comunicati dal contribuente, aggiungere le seguenti: o da un intermediario abilitato alla trasmis-